SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ASL ROMA 5

REGIONE LAZIO

Procedura aperta ex art. 71 del d.lgs. 36/2023, per l'affidamento della fornitura di consumabili per iniettori Tac e Rm, suddivisa in 5 lotti, necessari all'azienda sanitaria Asl Roma 5 per un periodo di 36 mesi eventualmente rinnovabili per ulteriori 12 mesi da aggiudicare ai sensi art. 108 c. 2 del d.lgs. 36/2023.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

INDICE

PREMESSE

1. **RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE**
2. **OGGETTO DELL'APPALTO, DURATA, IMPORTO**
3. **FABBISOGNI E VOLUME DELLE PRESTAZIONI**
4. **PRESTAZIONI ED OBBLIGHI COMPLEMENTARI ALLE FORNITURE**
5. **VERIFICA DI CONFORMITA' E CONTROLLI SULLE FORNITURE**
6. **AMPLIAMENTO DI GAMMA- AFFIANCAMENTO E VARIANTI ED ESTENSIONI DI FORNITURA**
7. **SICUREZZA DEL PERSONALE E DEI LUOGHI DI LAVORO**
9. **INADEMPIENZE E PENALITA'**
10. **RESPONSABILITA' ESONERI E TRASFERIMENTO RISCHI**
11. **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**
12. **RECESSO**
13. **CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI NASCENTI DALL'ESECUZIONE**
14. **CLAUSOLA LIMITATIVA ALLA PROPONIBILITÀ DI ECCEZIONI**
15. **TERMINI E COMMINATORIE**
16. **REVISIONE DEI PREZZI**
17. **FATTURAZIONE E PAGAMENTI**
18. **OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**
19. **CODICE DI COMPORTAMENTO**
20. **PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI**
21. **DIVIETO DI PANTOUFLAGE O REVOLVING DOORS**
22. **NORME DI RINVIO**
23. **SPESE CONTRATTUALI**
24. **CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE**
25. **CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**

PREMESSE

Il presente Capitolato disciplina l'appalto avente ad oggetto la*"* **procedura aperta ex art. 71 del d.lgs. 36/2023, per l'affidamento della fornitura di consumabili per iniettori tac e rm, suddivisa in 5 lotti, necessari all'azienda sanitaria asl roma 5 per un periodo di 36 mesi eventualmente rinnovabili per ulteriori 12 mesi da aggiudicare ai sensi art. 108 c.2 del d.lgs. 36/2023** *"*
La gara di che trattasi è articolata in n. 5 lotti, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 (c.d. Codice dei Contratti).
La ditta ritenuta idonea sarà tenuta a fornire alle condizioni economiche risultanti in sede di gara, solo ed esclusivamente i quantitativi che verranno effettivamente richiesti.
L'aggiudicataria della fornitura non potrà avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora le quantità ordinate nel corso della fornitura risultassero diverse da quelle preventivate, entro l'oscillazione del +/- 20%, senza che per questo l'appaltatore possa rivendicare compensi di sorta.
La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facoltà, nel corso del periodo di vigenza della fornitura, di sospendere, stralciare o variare nei quantitativi e/o nella qualità i prodotti che non risultassero più idonei a seguito dei mutamenti negli indirizzi tecnico – scientifici e terapeutici o per esigenze operative degli utilizzatori, senza che ciò costituisca alcun titolo in capo all'aggiudicataria.
La presente procedura di gara viene indetta sotto condizione di revoca in caso di mancata autorizzazione regionale, ovvero, in conformità con le vigenti previsioni normative, in caso di attivazione di forme di acquisto centralizzate e/o in aggregazione.

Nel rispetto di quanto previsto dall'allegato II.5 del D.lgs. 36/2023 si precisa sin da ora che la presente procedura è svolta nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici, segnatamente in relazione alle specifiche tecniche relative ai beni oggetto di gara. Il fornitore accetta e si impegna sin da ora a tener conto delle prescrizioni per cui l'Azienda, in ossequio alle norme in materia, terrà conto delle caratteristiche tecniche, seppur nel rispetto del principio di equivalenza. Si precisa che ogni qualsivoglia specifica e/o caratteristica sono accompagnati dall'espressione «o equivalente», anche ove non apposte.

Le specifiche tecniche consentono pari accesso degli operatori economici e non devono comportare ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza. Resta inteso che al fine di verificare condizioni di potenziale infungibilità, l'Amministrazione si riserva di non procedere all'aggiudicazione di uno o più Lotti ove riscontrata, anche in corso di gara, l'assenza di concorrenza per motivi tecnici ex art. 76 del D.lgs. 36/2023.

"All II. 5 - PARTE II - A – SPECIFICHE TECNICHE. Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, le specifiche tecniche sono formulate secondo una delle modalità seguenti: a) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, comprese le caratteristiche ambientali, a condizione che i parametri siano sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e alle stazioni appaltanti di aggiudicare l'appalto; b) mediante riferimento a specifiche tecniche e, in ordine di preferenza, alle norme che recepiscono norme europee, alle valutazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o in mancanza, alle

norme, omologazioni tecniche o specifiche tecniche, nazionali, in materia di progettazione, calcolo e realizzazione delle opere e uso delle forniture. Ciascun riferimento contiene l'espressione «o equivalente»; c) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera a), con riferimento alle specifiche citate nella lettera b) quale mezzo per presumere la conformità con tali prestazioni o requisiti funzionali; d) mediante riferimento alle specifiche tecniche di cui alla lettera b) per talune caratteristiche e alle prestazioni o ai requisiti funzionali di cui alla lettera a) per le altre caratteristiche.
6. Salvo che siano giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un operatore economico specifico, né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono tuttavia consentiti, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto non sia possibile applicando il punto 5. In tal caso la menzione o il riferimento sono accompagnati dall'espressione «o equivalente».
7. Quando si avvalgono della facoltà prevista dal punto 5, lettera a) o della possibilità di fare riferimento alle specifiche tecniche di cui al punto 5, lettera b), le stazioni appaltanti non possono escludere un'offerta per il motivo che i lavori, le forniture o i servizi offerti non sono conformi alle prestazioni o ai requisiti funzionali, se vi ottemperano in modo equivalente, né perché non conformi alle specifiche tecniche, se si tratta di prestazioni conformi a una norma europea, a una omologazione tecnica europea, a una specifica tecnica comune, a una norma internazionale o a un sistema tecnico di riferimento adottato da un organismo europeo di normalizzazione che contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali prescritti.
8. L'offerente dimostra, nella propria offerta, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 105 del codice, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente alle prestazioni, ai requisiti funzionali e alle specifiche tecniche prescritti.

1. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D.lgs 36/2023 s.m.i., è individuato dall'Ente Appaltante per assumere la responsabilità amministrativa della procedura di evidenza pubblica, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge e di quanto contenuto nell'allegato II.2 al D.lgs. 36/2023 è la Dott.ssa Alexandra Codispoti.
Successivamente all'aggiudicazione verrà nominato con successivo atto il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) nonché il coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione, ai sensi del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i., ai quali saranno riservate le funzioni ed i compiti elencati nell'allegato II.14 al D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii."

2. OGGETTO DELL'APPALTO, DURATA, IMPORTO

Il presente Capitolato disciplina l'esecuzione delle prestazioni di cui alla *"*procedura aperta ex art. 71 del d.lgs. 36/2023, per l'affidamento della fornitura di consumabili per iniettori tac e rm, suddivisa in 5 lotti, necessari all'azienda sanitaria asl roma 5 per un periodo di 36 mesi eventualmente rinnovabili per ulteriori 12 mesi da aggiudicare ai sensi art. 108 c.2 del d.lgs. 36/2023*"*.

La fornitura avrà durata di 36 mesi, con decorrenza contrattuale successiva al completamento del collaudo con esito positivo delle apparecchiature. È previsto eventuale rinnovo per 12 mesi.
La durata del contratto, giunto alla sua scadenza naturale, comprensiva del periodo di eventuale rinnovo per un periodo di 12 mesi, potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 120, commi 10 e 11, del

Codice.
In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.
In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
La proroga è subordinata a condizione risolutiva che ne limiti l'efficacia al periodo antecedente all'intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta comunque salva la garanzia della continuità del servizio e fornitura.

Oggetto della fornitura è quanto descritto nel Capitolato tecnico.

Il Valore della fornitura a Base d'Asta è di € 341.100,00 IVA esclusa per la durata di 36 mesi, con ulteriori € 113.700,00 IVA esclusa per l'eventuale rinnovo di 12 mesi.

3. FABBISOGNI E VOLUME DELLE PRESTAZIONI

Come precisato nel capitolo tecnico il numero di kit indicato è riferito al numero di procedure quantificate nell'ultimo anno (2025).

4. PRESTAZIONI ED OBBLIGHI COMPLEMENTARI ALLE FORNITURE

L'Azienda Sanitaria sottoscriverà, con l'Appaltatore un contratto per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 1173 e 1321 del cc che sarà fonte delle obbligazioni, nel corso del quale l'Azienda Sanitaria medesima emetterà apposite richieste di consegna (ordini).

Gli ordini saranno trasmessi a mezzo elettronico tramite la piattaforma NSO (Nodo Smistamento Ordini) gestito dal Ministero delle Economie e delle Finanze

Le consegne dei prodotti (kit o altro e ogni qualsivoglia bene) dovranno essere garantite **entro 7 giorni naturali e consecutivi** dalla ricezione della richiesta.
Nell'importo offerto si intendono esplicitamente compresi tutti gli obblighi e le condizioni della fornitura.
L'imballo, il trasporto, il facchinaggio, l'installazione presso il reparto e le prove di funzionalità nei singoli ambienti.
Il costo è da considerarsi compreso nel valore dell'offerta economica.
Smaltimento degli imballaggi e del materiale di rifiuto generato nelle operazioni di installazione e collaudo;
Tutti gli oneri relativi al completo rispetto al D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.
Tutti gli oneri relativi alle misure ai controlli e alle verifiche dei collaudi sia con attrezzature adeguate, sia con personale qualificato.
L'Aggiudicatario è comunque tenuto a garantire, ai sensi di legge, che tutti i prodotti forniti siano conformi a quanto dichiarato ed offerto e siano immuni da vizi che li rendano inidonei allo specifico utilizzo.
In merito alla consegna, l'Aggiudicatario è tenuto alla scrupolosa osservanza dei termini suddetti, nonché delle norme generali o speciali che regolano il commercio del materiale in oggetto.

Saranno rifiutate quelle consegne i cui prodotti non risulteranno corrispondenti come tipo a quelli previsti o che presentino deterioramenti per negligenze e insufficienti imballaggi o in conseguenza del trasporto. Il Fornitore, per le consegne dichiarate non accettabili, dovrà provvedere alla loro sostituzione urgentemente ed in tempi brevi, in ogni caso entro e **non oltre le 12 ore consecutive** dalla richiesta della Stazione Appaltante, ciò prima che il materiale possa essere manomesso o sottoposto a esami di controllo, senza percepire alcun compenso, con riserva del Committente circa i casi di più gravi sanzioni.
In pendenza o in mancanza del ritiro, detta quantità rimarrà a rischio e a disposizione del Fornitore, senza alcuna responsabilità da parte del Committente per gli ulteriori degradamenti o deprezzamenti che il materiale potrebbe subire.
In caso di mancata o ritardata consegna ovvero di mancata o ritardata sostituzione, la Azienda si riserva di procedere, in relazione alle proprie necessità, all'acquisto, presso altre imprese, del materiale di consumo, con addebito all'Aggiudicatario inadempiente delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezioni di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l'eventuale risarcimento dei danni subiti.
I materiali di consumo, dovranno avere una scadenza non inferiori ai ¾ della durata prevista.
Tutti i sistemi analitici offerti dovranno essere idonei all'uso previsto nel presente Capitolato e, qualora classificati secondo la loro destinazione e dovranno essere conformi alla Direttiva CE 98/79 o IVDR (UE) 2017/746 e rispondenti alle norme tecniche CEI.
Sarà cura della ditta provvedere tempestivamente a concordare con il DEC la data di consegna e eventuale formazione e istruzioni all'uso dei dm.
All'atto della consegna l'Impresa dovrà presentare, la sotto elencata documentazione in lingua italiana:

- Manuale d'uso;
- Dichiarazione di conformità CE;
- Contrassegni di sicurezza: marchi IMQ ecc
- E quant'altro richiesto nel Capitolato Tecnico

Quanto sopra indicato si completa con le disposizioni contenute nel Capitolato tecnico.

5. VERIFICA DI CONFORMITA' E CONTROLLI SULLE FORNITURE

L'accettazione dei prodotti forniti avverrà sulla base del controllo quali-quantitativo effettuato dai servizi competenti dell'Azienda Sanitaria, in tal caso dal Direttore del Laboratorio. La firma all'atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza del materiale inviato rispetto a quello richiesto. La quantità, la qualità e la corrispondenza rispetto a quanto richiesto nell'ordine potrà essere accertata dell'Azienda Sanitaria in un secondo momento e deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore. La firma apposta per accettazione della merce non esonera il Fornitore dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto.

La merce in qualsiasi modo rifiutata, anche per difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni degli imballaggi e confezioni, sarà ritirata a cura e spese del Fornitore, che dovrà provvedere alla **sostituzione d**ella medesima con altra avente i requisiti richiesti, senza alcun aggravio di spesa**, entro 5 (cinque) giorni lavorativi** dal ricevimento della segnalazione.

La mancata sostituzione della merce da parte del Fornitore sarà considerata "mancata consegna". È a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata.

Nel caso in cui il Fornitore rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione della merce contestata, l'Azienda Sanitaria procederà direttamente all'acquisto di eguali quantità e qualità della merce sul libero mercato, addebitando all'Appaltatore l'eventuale differenza di prezzo, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno.

6. AMPLIAMENTO DI GAMMA- AFFIANCAMENTO E VARIANTI ED ESTENSIONI DI FORNITURA

L'ASL Roma 5 potrà accettare anche proposte di ampliamento e l'affiancamento di prodotti equivalenti e reagenti necessari a soddisfare nuove e sopravvenute esigenze diagnostiche, purchè offerte allo stesso prezzo dei prodotti aggiudicati in gara.

Le suddette proposte di ampliamento gamma dovranno essere trasmesse dal Fornitore all'Azienda, correlate da apposita scheda tecnica e dovranno essere specificate le ragioni di detto ampliamento, al fine di consentire le necessarie valutazioni.

Al di fuori di queste ipotesi l'Azienda si avvale di quanto previsto altresì dall'articolo 120 del Dlgs 36/2023.

7. SICUREZZA DEL PERSONALE E DEI LUOGHI DI LAVORO

L'impresa aggiudicataria dovrà ottemperare alle disposizioni previste D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i.
L'impresa, pertanto, si impegna formalmente a porre in essere, a sue spese e con propria organizzazione, tutti gli adempimenti necessari affinché siano rispettate, nella fase di esecuzione del contratto, le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica, di igiene del lavoro e tutte le disposizioni a tutela del lavoratore previste dal sopra citato decreto. L'impresa ha l'obbligo di rispettare tutte le norme in materia di tutela della salute dei propri lavoratori coinvolti a qualsiasi titolo nelle attività svolte nell'ambito della commessa, ancorché non svolte in maniera prevalente e presso le sedi dell'Amministrazione, ovvero in via esclusiva per conto della SA (tecnici, traportatori, collaudatori eventuali, eventuali dipendenti di ditte ausiliarie e subappaltatori ove autorizzati).
Ai fini dell'individuazione del CCNL di categoria da applicare si rimanda a quanto indicato nel disciplinare relativamente alla quantificazione dei costi della manodopera ex art. 41, comma 13 del Codice dei contratti pubblici.
Per quanto attiene all'esecuzione della fornitura, i rischi da interferenza sono quelli propri dell'attività delle singole imprese appaltatrici, essendo la stima dei relativi costi pari ad € 0,00, per cui si esclude preventivamente la predisposizione del Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.)
Tuttavia, al fine di consentire lo scambio di informazioni necessarie all'adozione delle cautele e misure preventive adeguate ai rischi, eventualmente intervenute nel corso della gestione contrattuale presso le sedi interessate alla fornitura, l'Ente Appaltante comunica tutte le informazioni relative alla potenziale esposizione per il personale della ditta aggiudicataria, a fattori di rischio propri della realtà dell'Ente medesimo ed alle misure eventuali di prevenzione e protezione da adottare. Nel contempo la Ditta aggiudicataria ha l'obbligo di comunicare per iscritto all'Azienda A.S.L., quali siano i rischi che lo svolgimento della propria attività può introdurre negli ambienti ove viene svolta la fornitura e le prevedibili condizioni di esposizione agli stessi, oltre al nominativo e recapito del proprio Responsabile di Prevenzione e Protezione.

8. INADEMPIENZE E PENALITA'

L'azienda, nel caso in cui non vengano rispettati i termini di consegna, di cui al precedente paragrafo, ferma restando l'applicazione delle penali previste per le ipotesi di ritardo nella consegna può procedere direttamente all'acquisto del prodotto dal secondo aggiudicatario ove presente o sul libero mercato (acquisto in danno), per pari quantità richiesta.

In tal caso il Fornitore non sarà più tenuto a consegnare i prodotti richiesti.

Sarà a carico del Fornitore inadempiente sia l'eventuale differenza di prezzo tra il costo sostenuto per l'acquisto

del prodotto equivalete e il prezzo del prodotto aggiudicatario sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante all'Azienda in caso di inadempienza. Il Fornitore inadempiente non può sollevare contestazioni di alcun genere.

La Stazione Appaltante effettuerà le operazioni di controllo che ritenga necessarie per verificare l'esatto adempimento delle prestazioni indicate nel presente Capitolato.

I controlli si riferiranno agli standard qualitativi e quantitativi determinati dalla documentazione di gara. Qualora l'appaltatore incorra in ritardo o violi o ometta altro obbligo dedotto in contratto, l'Azienda procede tempestivamente alla contestazione dell'addebito per iscritto e, ove occorra e sia ancora possibile, alla costituzione in mora dell'appaltatore assegnando congruo termine per l'esecuzione della prestazione omessa o irregolare o ritardata.

La gravità dell'evento è da valutarsi (le circostanze, che concorrono tra loro, NON sono numerate in ordine di importanza):

1) ove determinabile, in termini di valore economico della prestazione negativa, irregolarmente resa, ritardata, omessa, ecc. anche in valore percentuale sul costo complessivo d'appalto;

2) in termini di incidenza reale o potenziale sulla qualità e sull'efficienza, sull'efficacia, sulla continuità dei servizi sanitari cui è funzionale l'appalto;

3) in termini di incidenza reale o potenziale sulla qualità e sull'efficienza, sull'efficacia, sulla continuità del servizio appaltato;

4) alla luce dei danni effettivi e/o dell'esposizione a rischio di danno (con riferimento al rischio che si sarebbe evitato o ridotto proprio in virtù della prestazione se resa regolarmente e puntualmente) che la Stazione Appaltante o un terzo (ad esempio, l'assistito) ha subito;

5) della reiterazione di eventi che sono causa di applicabilità di penali;

6) di ogni altra circostanza rilevante nel caso di specie.

L'evento è sempre connotato da massima gravità:

a) nel caso in cui provochi il blocco, in tutto o in parte, del normale svolgimento dell'attività sanitaria;

b) nel caso in cui esista nesso eziologico con danni alle persone, chiunque esse siano.

Eventi tra loro diversi e la ripetizione in giorni separati di eventi anche identici o simili tra loro, sono considerati eventi diversi e disgiunti ai fini dell'applicabilità delle penali.

L'impresa aggiudicataria è responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali e della perfetta riuscita delle forniture ed è responsabile, inoltre, degli eventuali danni comunque arrecati, sia alle persone, sia alle cose della Stazione Appaltante che a terzi nel corso dell'espletamento delle prestazioni oggetto del presente affidamento.

Eventuali disservizi imputabili al Fornitore o inadempienze saranno formalmente rilevate e contestate dal DEC.

L'applicazione di tre penalità costituisce grave negligenza contrattuale e genera il diritto dell'Azienda di avviare l'iter di risoluzione, fermo restando che in caso di superamento del valore del 10% del valore del contratto opererà la risoluzione di diritto del contratto, in danno dell'appaltatore.

Salvo diversa prescrizione di cui al presente articolo, di altro atto di gara, della normativa generale in tema di appalti e la diretta applicabilità nel caso di specie, la singola penale è comminata per come segue:

a) **Ritardo nella consegna**

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto al termine indicato nell'ordinativo sarà applicata una penale pari allo 0,5 per mille del valore dell'ordinativo interessato, fino ad un massimo del 10% del valore dello stesso.

b) **Mancata consegna totale o parziale**

In caso di mancata consegna totale o parziale della merce ordinata sarà applicata una penale pari al 10% del valore della fornitura non consegnata, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Resta salva la facoltà dell'Azienda di approvvigionarsi presso altro operatore economico, ponendo a carico dell'Appaltatore ogni maggiore spesa sostenuta.

c) **Fornitura di prodotti non conformi**

Per ogni consegna di dispositivi o consumabili privi delle caratteristiche tecniche minime previste dal Capitolato o delle caratteristiche migliorative dichiarate in offerta sarà applicata una penale pari al 5% del valore della fornitura contestata.

L'Appaltatore sarà inoltre obbligato a sostituire i prodotti non conformi entro il termine assegnato dall'Azienda.

d) Ritardo nella sostituzione dei prodotti non conformi

In caso di ritardo nella sostituzione dei prodotti contestati sarà applicata una penale pari ad € 150,00 per ogni giorno di ritardo.

e) Mancata disponibilità delle scorte minime di sicurezza

Per tutta la durata del contratto l'Appaltatore dovrà mantenere presso i propri magazzini una scorta minima di sicurezza tale da garantire la continuità della fornitura anche in presenza di incrementi straordinari dei consumi, ritardi logistici o criticità del ciclo produttivo.

La consistenza della scorta minima non potrà essere inferiore al quantitativo corrispondente a 60 giorni di consumo medio, calcolato sui fabbisogni annuali contrattuali.

L'accertata indisponibilità dei prodotti imputabile all'insufficienza delle scorte di sicurezza comporterà:

- una penale di € 500,00 per ciascun episodio accertato;
- una ulteriore penale di € 200,00 per ogni giorno di protrazione dell'indisponibilità.

Resta fermo l'obbligo dell'Appaltatore di rimborsare integralmente i maggiori costi sostenuti dall'Azienda per eventuali acquisti in urgenza effettuati presso altri operatori economici.

f) Mancata evasione di ordinativi urgenti

Qualora l'Azienda richieda la consegna urgente di prodotti necessari a garantire la continuità assistenziale e l'Appaltatore non provveda entro il termine indicato nell'ordine, sarà applicata una penale pari ad € 500,00 per ciascun episodio.

g) Interruzione o limitazione dell'attività diagnostica

Qualora l'inadempimento dell'Appaltatore determini la sospensione, il rinvio di esami programmati, la riduzione delle sedute diagnostiche o comunque la limitazione dell'attività TAC, RM o CESM presso uno o più Presidi aziendali, sarà applicata una penale pari ad € 1.000,00 per ogni evento accertato, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

h) Richiami di sicurezza e azioni correttive

In caso di Field Safety Corrective Action (FSCA), avviso di sicurezza, richiamo del fabbricante o provvedimento dell'Autorità competente, l'Appaltatore dovrà provvedere all'immediata sostituzione dei prodotti interessati.

Per ogni inadempimento sarà applicata una penale pari ad € 1.000,00 per ciascuna contestazione.

i) Irregolarità documentali

Per ogni irregolarità, incompletezza o omissione riguardante:

- certificazioni CE;
- dichiarazioni di conformità;
- registrazioni BD/RDM;
- schede tecniche;
- istruzioni d'uso;
- documentazione richiesta dal Regolamento (UE) 2017/745;
- documentazione richiesta dall'Azienda in fase di esecuzione;
- sarà applicata una penale pari ad € 500,00 per ogni contestazione.

l) Mancata collaborazione e supporto tecnico

Per ogni episodio di mancata assistenza, mancato riscontro alle richieste dell'Azienda o ritardo ingiustificato nella gestione delle problematiche inerenti alla fornitura sarà applicata una penale pari ad € 300,00 per ciascun episodio.

Modalità di contestazione: L'Amministrazione contesta l'inadempimento per iscritto (via PEC) al Fornitore. Quest'ultimo ha a disposizione 5 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione per presentare le proprie deduzioni e giustificazioni.

L'appaltatore può far pervenire le proprie controdeduzioni all'Azienda entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla contestazione; decorso infruttuosamente detto termine, la penale può essere applicata.

La penale può essere applicata qualora le giustificazioni fornite nel termine perentorio di cui sopra non siano ritenute adeguate.

Trattenuta diretta: Qualora le deduzioni non siano accolte o il Fornitore non risponda nei termini, l'Amministrazione procederà all'applicazione della penale, incamerando l'importo direttamente dalle fatture di pagamento ancora da liquidare o, in via sussidiaria, sulla garanzia fideiussoria (deposito cauzionale definitivo).

Il raggiungimento del limite massimo delle penali (10% del valore del contratto) costituisce grave inadempimento e dà facoltà all'Amministrazione di risolvere di diritto il contratto per colpa del Fornitore, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Delle penali applicate è data comunicazione al Fornitore a mezzo PEC.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell'Azienda Sanitaria di ottenere la prestazione, né di richiedere al Fornitore il risarcimento del maggior danno e, comunque, sia il rimborso dei costi sopportati dall'Azienda Sanitaria per ovviare al disservizio prodotto dall'inadempimento sia il risarcimento delle sanzioni amministrative e pecuniarie dovute a ritardi/omissioni in cui l'Azienda Sanitaria medesima dovesse incorrere per causa del Fornitore, con l'incameramento della cauzione prestata.

Ove le inadempienze e le violazioni contrattuali dovessero ripetersi, l'Azienda Sanitaria può, a suo insindacabile giudizio, risolvere in ogni momento il contratto. In tal caso è corrisposto al Fornitore il corrispettivo contrattuale per le forniture regolarmente eseguite fino al giorno della risoluzione, previa detrazione dell'importo delle penali applicate e delle necessarie maggiori spese che l'Azienda Sanitaria sarà costretta a sostenere a causa dell'anticipata risoluzione per fatto o colpa del Fornitore inadempiente.

9. RESPONSABILITA', ESONERI E TRASFERIMENTO RISCHI

L'Impresa aggiudicataria si assume ogni responsabilità inerente al servizio ed al rispetto dei principi e delle misure di sicurezza.

Ogni responsabilità per danni che, in dipendenza diretta o indiretta dall'esecuzione del contratto o da cause ad esso connesse, derivassero a ciascuno dei Committenti o a terzi, a cose o a persone (compresi i dipendenti dell'Appaltatore), è senza riserve ed eccezioni a totale carico dell'Appaltatore, ivi compreso l'onere del risarcimento in qualsiasi forma, salvi interventi a suo favore da parte di società assicuratrici.

L'Aggiudicatario è tenuto a segnalare al D.E.C. immediatamente qualsiasi incidente o infortunio che dovesse verificarsi all'interno dell'ASL Roma 5 per fatto imputabile ai suoi dipendenti.

L'Aggiudicatario è tenuto altresì, a riparare immediatamente eventuali danni arrecati agli immobili, impianti e attrezzature nell'esecuzione del servizio; in caso di inadempimento, provvederà l'ASL Roma 5 addebitando all'Aggiudicatario le relative spese sostenute.

La sorveglianza da parte dell'ASL non diminuisce la responsabilità dell'Aggiudicatario per tutto quanto attiene all'espletamento del servizio, responsabilità che rimarrà esclusivamente e interamente a suo carico.

Qualora terzi fossero danneggiati dall'espletamento del servizio e agissero direttamente nei confronti dell'ASL Roma 5, invocando la responsabilità della S.A., l'ASL potrà esercitare diritto di rivalsa, in qualsiasi forma, nei confronti dell'Aggiudicatario, per il recupero del danno risarcito.

In tale ipotesi, l'ASL si impegna a dare notizia all'Aggiudicatario dell'azione dei terzi danneggiati entro dieci giorni dal momento in cui ne ha conoscenza, a mezzo di posta elettronica certificata.

- Esonero di responsabilità e trasferimento rischi

L'Impresa aggiudicataria risponde di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione del rapporto contrattuale:

- a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell'Impresa stessa;
- a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell'Amministrazione, che stipula il contratto;
- a terzi e/o cose di loro proprietà.

L'aggiudicatario è responsabile nei confronti dei terzi e dell'Amministrazione per i danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni contrattuali.

Durante l'esecuzione del contratto, l'aggiudicatario è responsabile per danni derivanti a terzi dall'operato dei propri dipendenti; pertanto, dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con obbligo di controllo, al fine di garantire le condizioni di sicurezza e prevenzione infortuni in tutte le operazioni connesse al contratto. L'aggiudicatario sarà tenuto a risarcire l'Amministrazione del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato speciale d'appalto, ogni qualvolta venga accertato che tale danno si sia verificato in violazione delle direttive impartite dall'Amministrazione.

10. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fermo restando quanto previsto dall'art. 122 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i, nonché quanto disposto dall'art. 1453 c.c., la risoluzione opera di diritto ai sensi dall'art. 1456 c.c. senza che l'Impresa possa avanzare diritto alcuno, tranne quanto legittimamente dovuto per le prestazioni eventualmente rese, nei seguenti casi:

1. inadempimento del contratto ovvero inesatto adempimento che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto e mancata ottemperanza, entro 10 giorni, all'ingiunzione dell'Azienda di adempiere;

2. arbitraria sospensione o interruzione del servizio;

3. cessazione di attività, concordato preventivo, fallimento, amministrazione controllata o atti di sequestro o pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;

4. violazione degli artt. 119 e 120 del D. Lgs n.36/2023 in materia di subappalto e cessione del contratto;

5. mancato rispetto delle norme di sicurezza e prevenzione;

6. mancata reintegrazione ovvero ricostituzione del deposito cauzionale definitivo, qualora la cauzione

prestata sia già stata escussa in tutto o in parte a causa delle inadempienze contrattuali;

7. mancata concessione di nuova garanzia, qualora il soggetto garante non sia in grado di far fronte agli

impegni assunti;

8. perdita o sospensione delle abilitazioni di legge ove esistenti;

9. per reati accertati ai sensi dell'art. 122 comma 1, lettera c, del D. Lgs. n. 36/2023 in combinato disposto con l'art. 94 del Codice.

10. qualora successivamente alla stipulazione del contratto, fosse accertata la sussistenza di una causa di esclusione di cui agli art. 94, 95, 96 e 97 del D. Lgs n.36/2023;

11. violazione della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

12. accertata inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, mancata applicazione dei contratti collettivi e ritardi reiterati nella corresponsione delle competenze spettanti al personale;

13. ulteriori inadempienze dell'impresa dopo la comminazione di penalità per un importo massimo complessivo pari al 10% (dieci) per cento dell'importo complessivo contrattuale;

14. irregolarità contributiva ai sensi dell'art. 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010. In caso di risoluzione del contratto l'impresa sarà tenuta al risarcimento degli ulteriori danni diretti ed indiretti, nonché al risarcimento delle maggiori spese che l'Azienda dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale;

15. in caso di perdita dei requisiti minimi richiesti per l'affidamento dell'appalto previsti dal Bando di gara, nonché dal Capitolato tecnico e dalla normativa speciale applicabile all'oggetto di gara;

16. nel caso in cui la prestazione non sia stata eseguita entro i termini prescritti ovvero nei in caso di motivato esito negativo delle verifiche e dei controlli effettuati dall'Azienda;

17. per un diverso assetto organizzativo della ASL Roma 5che faccia venir meno la necessità del servizio;

18. per sopraggiunti motivi di pubblico interesse legati alla natura pubblica dell'Amministrazione committente e meglio specificate nel provvedimento di risoluzione;

19. qualora disposizioni legislative, regolamenti non dipendenti dalla volontà dell'Ente non consentano la prosecuzione totale o parziale dell'appalto;

20. qualora intervenga nelle more della validità del contratto e/o della sua eventuale proroga disposta dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 120. Comma 1 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., un qualsiasi provvedimento di natura gerarchica che imponga la cessazione del rapporto negoziale;

21. in presenza di una o più previsioni a carattere cogente non espressamente richiamate ivi incluse quelle riconducibili alla tutela dell'interesse pubblico e dell'autotutela amministrativa.

22. ulteriori ed eventuali circostanze qualificate come tali ai sensi del presente atto;

Ove l'Ente ravvisi la sussistenza di una delle cause sopra descritte, dovrà contestarle per iscritto all'operatore economico, fissando un termine **non superiore a 7 (sette) giorni naturali e consecutivi** per le controdeduzioni.

11. RECESSO

Fatto salvo di quanto previsto all'artt. 1373 del Codice Civile e fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle forniture eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite;
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione al Fornitore con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali l'Azienda appaltante prende in consegna la fornitura ed effettua il collaudo definitivo a verifica della regolarità delle forniture.
I materiali, il cui valore è riconosciuto dall'Ente appaltante a norma del punto 1, sono soltanto quelli già accettati dal direttore dell'esecuzione del contratto, prima della comunicazione del preavviso di cui al precedente capoverso.
Il Fornitore deve rimuovere dai magazzini, a sue spese, i materiali non accettati dal Direttore dell'esecuzione del contratto entro i termini indicati dall'Azienda. In caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio a spese del Fornitore.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia all'articolo 123 del D.lgs. 36/2023.

12. CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI NASCENTI DALL'ESECUZIONE

L'Impresa contraente è tenuta ad eseguire in proprio la fornitura dell'affidamento e, pertanto, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
È consentito l'affidamento in subappalto nei limiti e con le modalità previste dal medesimo articolo 119 del D.lgs 36/2023..
Si precisa che il subappalto è consentito limitatamente alle prestazioni accessorie e secondarie rese in favore dell'operatore economico concorrente e non rientranti nello specifico oggetto dell'appalto.
I contraenti dovranno indicare che intendono avvalersi del subappalto all'atto della presentazione dell'offerta, pena l'impossibilità di ricorrere a tale istituto durante l'esecuzione del contratto.
La dichiarazione dovrà contenere la specificazione delle parti del contratto che l'operatore economico intende subappaltare a terzi. In caso di subappalto autorizzato, resta ferma la responsabilità della ditta fornitrice che risponde di tutti gli obblighi contrattuali verso l'Ente appaltante.
La cessione del contratto e il subappalto in violazione del D.lgs. 36/2023 e s.i.m. costituiscono causa di risoluzione del contratto.

13. CLAUSOLA LIMITATIVA ALLA PROPONIBILITÀ DI ECCEZIONI

Il fornitore non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente atto, dagli atti di gara e dal contratto.

Tutte le riserve che il fornitore intende formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'ASL e devono essere adeguatamente motivate.

Le riserve che siano state presentate nei modi sopra indicati, saranno prese in esame dall'Amministrazione che emanerà gli opportuni provvedimenti.

14. TERMINI E COMMINATORIE

Tutti i termini e le comminatorie (penalità incluse) contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e nel contratto da stipularsi operano di pieno diritto, senza obbligo per l'Amministrazione della costituzione in mora dell'Impresa, ai sensi dell'art. 1219, comma 2, punto 3), del Codice Civile.

15. REVISIONE DEI PREZZI

I prezzi di aggiudicazione resteranno fissi per tutta la durata contrattuale, fatto salvo quanto previsto all'art. 60 del D. Lgs n. 36/2023.

16. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'operatore economico a seguito dell'emissione dell'ordine elettronico, emetterà fattura trimestrale posticipata per quanto concerne i canoni di noleggio dei sistemi aggiudicati e, mensile per la fornitura di reagenti e degli eventuali controlli e/o consumabili ad essi connessi.

In caso di rinnovo la Stazione Appaltante, ove il valore dei sistemi sarà stato completamente ammortizzato nel periodo contrattuale, tratterrà, in comodato d'uso gratuito, i sistemi diagnostici e rinnoverà la fornitura dei reagenti e degli eventuali controlli e/o consumabili ad essi connessi e la quota parte della sola manutenzione ed assistenza tecnica.
Le fatture relative ai corrispettivi di cui al presente contratto dovranno essere emesse secondo le disposizioni stabilite dal DCA U00247 del 02.07.2019 recante "*Approvazione modifiche alla Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento del crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata ex DCA n. U00032 del 30 gennaio 2017*" da considerarsi parte integrante del presente contratto. Le parti contraenti, sottoscrivendo il contratto, accettano pienamente il contenuto del suddetto regolamento e si obbligano ad applicarlo in ogni sua parte.
Pertanto, ove tutte le condizioni contrattuali siano state rispettate, l'Aggiudicatario presenterà al competente Ufficio della ASL Roma 5 le fatture per la debita liquidazione, che avverrà nei termini e con le modalità proprie della normativa nazionale e della Regione Lazio in materia.
Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore dovranno essere intestate a: A.S.L. Roma 5 Sede Legale Via Acquaregna 1-15, Tivoli – P. Iva/Codice Fiscale 04733471009.
Sulle predette fatture dovrà essere apposta l'indicazione "Scissione dei pagamenti" onde consentire la regolare liquidazione delle medesime. Tutte le fatture relative ai crediti vantati dai fornitori, devono a pena di inammissibilità, essere inviate all'Azienda ASL Roma 5esclusivamente in formato elettronico.
L'Azienda ASL Roma 2, purché siano rispettate le condizioni e le procedure indicate nel Regolamenti della Regione Lazio in materia, provvederà a concludere il procedimento di Liquidazione e Certificazione delle fatture entro il termine di 30 giorni a decorrere dalla data "Consegna Fattura".
Terminata la procedura di liquidazione procederà al pagamento dei Crediti Certificati entro la data di pagamento corrispondente all'ultimo giorno del mese in cui cade il 60° giorno della data di consegna Fattura.
Relativamente alle R.T.I., il pagamento del corrispettivo contrattuale verrà effettuato, salvo deroghe espressamente concordate tra le parti, all'Impresa mandataria del Raggruppamento medesimo. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione delle attività svolte da tutte le Imprese raggruppate.
In ogni caso i mancati pagamenti e/o gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano la ditta aggiudicataria a sospendere la fornitura e/o il servizio né costituiscono valido motivo di risoluzione del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenza.
L'I.V.A. sarà pagata all'Erario direttamente dalla Stazione appaltante, se ed in quanto dovuta, nell'aliquota stabilita dalla categoria merceologica dell'oggetto contrattuale e nei termini fissati dalla richiamata normativa.
Ai fini dell'eventuale decorrenza degli interessi maturati sulle somme dovute si rimanda a quanto prescritto all'art 1284 del Codice Civile.
Tuttavia nel caso in cui l'Azienda si trovasse nell'ipotesi di sollevare l'eccezione di cui all'art 1460 c.c. si precisa che i suddetti interessi, in qualsiasi forma vantata, saranno reputati inesigibili dovendosi reputare non legittima la pretesa, degli stessi, vantata da parte inadempiente.

17. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In conformità alla normativa vigente in materia, le comunicazioni relative alla presente procedura verranno inoltrate alle Imprese concorrenti utilizzando la mail PEC inserita all'interno della piattaforma telematica. I dati personali forniti dalle imprese partecipanti saranno trattati dalla ASL Roma 5 quale titolare del trattamento, anche in maniera automatizzata e nel rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalità di esperimento della gara, nonché, limitatamente all'aggiudicatario, per la successiva stipulazione e gestione del contratto. In particolare, il trattamento dei dati personali si propone la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti in relazione alla gara di cui trattasi. Base giuridica del trattamento si rinviene

nell'essere lo stesso necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. Il conferimento dei dati, che, fatto salvo ogni obbligo di legge e la gestione di eventuale contenzioso, verranno trattati sino alla conclusione della procedura e, per l'aggiudicatario, del successivo rapporto contrattuale, ha natura obbligatoria per contratto, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere le prescritte dichiarazioni a pena di esclusione. I dati possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, ad uffici pubblici, nonché, nei limiti di legge, agli altri
concorrenti che esercitino il diritto di accesso ai documenti di gara. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Capo III e VIII del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016/UE) e possono essere esercitati rivolgendosi al Titolare del trattamento ai recapiti sopra indicati o anche per il tramite del Responsabile Protezione Dati sempre contattabile all'indirizzo dpo@aslroma5.it. L'interessato che ritenga che il trattamento dei propri dati personali effettuato nei termini sopra indicati avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, come previsto dall'art. 77 del GDPR, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR).
Per quanto concerne l'esecuzione delle prestazioni dedotte nel presente contratto a carico del Fornitore che comportino ovvero possano comportare un trattamento dati personali di cui è titolare la ASL Roma 5, il Fornitore stesso accetta di essere nominato con separato atto quale responsabile ex art. 28 del Regolamento 2016/679/UE in tal senso confermando di ben conoscere il Regolamento 2016/679/UE, il D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018, nonché ogni Provvedimento emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto alla fornitura oggetto di gara.
A tal fine il legale rappresentante dell'operatore economico aggiudicatario, prima della stipulazione del contratto, dovrà provvedere alla sottoscrizione della documentazione concernente "*Atto di nomina del responsabile esterno del trattamento dei dati personali*", debitamente allegato e parte integrante della bozza schema di contratto, Allegato al Disciplinare di gara.

18. CODICE DI COMPORTAMENTO

La Legge n. 190/2012 ha introdotto nell'ordinamento nuovi adempimenti in materia, novellando, tra l'altro, l'art. 54 del D. Lgs. n. 165/2001.

L'adozione del Codice di Comportamento da parte delle PP.AA. rappresenta una delle azioni e misure per prevenire la corruzione.

In ottemperanza a quanto sopra descritto, questa l'ASL Roma 5 ha adottato il proprio Codice di Comportamento che integra e specifica quello generale approvato con D.P.R. n. 62/2013.

Entrambi i documenti sono pubblicati sul sito istituzionale, al link www.aslroma5.it.

Il Codice di Comportamento (vedasi art. 2) si applica a tutti i dipendenti dell'ASL Roma 5, con rapporto a tempo determinato e indeterminato, titolari di posizione di vertici, ai collaboratori degli uffici in staff alla Direzione Aziendale, al personale appartenente ad altre amministrazioni e in posizione di comando, distacco o fuori ruolo presso l'Azienda, nonché a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, operano all'interno delle strutture aziendali.

Per quanto compatibili, gli obblighi di condotta si estendono a tutti i collaboratori, con qualsiasi tipologia di contratto, nonché ai collaboratori di imprese fornitrici di beni e servizi in concessione o in appalto o che realizzano opere in favore dell'Amministrazione.

19. PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI

Il "Patto di integrità in materia di contratti", obbliga – formalmente ed in modo reciproco – la S.A. aggiudicatrice,

i Concorrenti e l'Aggiudicatario – ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché a rispettare l'impegno anticorruzione, di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.

Il suddetto patto di integrità, pubblicato sul sito http://www.aslroma5.it, nella sezione Bandi, costituisce parte integrante dei contratti stipulati dall'ASL Roma 5.

Il Concorrente dichiara, pertanto, di assumere gli obblighi, del Patto citato e di assumerli – altresì - in qualità di Aggiudicatario, nelle fasi successive all'aggiudicazione, con l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subappaltatori e subaffidatari, nonché di essere a conoscenza delle conseguenze della violazione del Patto stesso.

20. DIVIETO DI PANTOUFLAGE O REVOLVING DOORS

L'art. 1, comma 42, lett. l, della Legge Anticorruzione n. 190/2012, innovando l'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001, ha previsto: "i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri". Pertanto, conformemente a quanto prescritto dalla norma, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli, e ai soggetti privati che li abbiano conclusi o conferiti è fatto divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

21. NORME DI RINVIO

Per quanto non disciplinato dal presente capitolato si rinvia al D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, al codice civile, al codice penale nonché alla restante normativa vigente in materia.

22. SPESE CONTRATTUALI

Le eventuali spese di registrazione del contratto ed ogni altra spesa inerente alla sua formalizzazione sono a carico dell'Aggiudicatario come previsto e nella misura di cui al Dlgs 36/2023.

23. CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE

Per questioni afferenti all' interpretazione del presente Capitolato Speciale d'appalto, si rimanda a quanto previsto dagli artt. 1362 e ss. del Codice Civile.

In caso di contestazioni per inadempimento contrattuale a carico dell'aggiudicatario, relative al mancato rispetto delle norme di cui al presente appalto, ovvero al verificarsi di abusi o deficienze nell'espletamento della fornitura, l'ASL Roma 5 adotterà il sistema sanzionatorio indicato nel corrispondente articolo del presente disciplinare.

Ogni inadempienza sarà debitamente contestata alla ditta con le modalità indicata all'articolo 5 - Penalità. Qualora i disservizi dovessero perdurare, l'ASL Roma 5 avrà, altresì, la piena facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa dell'appaltatore.

Per le controversie derivanti dalla procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo del Lazio sezione

di Roma, in funzione di GA competente per materia e territorio, ai sensi del 133 del c.p.a.

Trova applicazione, la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

Il collegio è costituito da n. 3 membri.

Per tutte le controversie attinenti la giurisdizione ordinaria, che potranno insorgere nell'espletamento nell'esecuzione del presente appalto, è competente esclusivamente il Foro di Tivoli, rinunciando espressamente il fornitore agli altri Fori concorrenti previsti dal c.p.c.

24. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

E' facoltà della Stazione Appaltante, in conformità anche al disposto di cui all'art. 1, comma 449 della L. n. 296/2006, per l'intera durata di esecuzione del contratto, verificare la congruità economica dello stesso, nell'eventualità in cui la Consip o la Centrale Acquisti della Regione Lazio dovessero stipulare convenzioni per il medesimo oggetto della procedura di che trattasi, e recedere unilateralmente dal contratto, ove l'aggiudicatario non sia in grado di migliorare il corrispettivo richiesto, rispetto alle quotazioni di Consip o di Centrale Acquisti Regionale.

Ove la Stazione Appaltante ritenesse di avvalersi di tale facoltà, il recesso avverrà entro 60 giorni solari dalla relativa formale comunicazione.

A tale recesso il fornitore non potrà opporre eccezioni di sorta né avanzare alcuna pretesa o richiesta risarcitoria.

IL RUP

Dott.ssa Alexandra Codispoti